

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2  
00153 Roma  
Tel. 06/58.300.213  
Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16  
20139 - Milano  
Tel. 02/53.93.539 r.a.  
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**

**Roma, 22 Ottobre 2009**

**Prot.93**

Gent.mo  
Dott. Roberto Sgalla  
Direttore servizio  
Polizia Stradale

e.p.c

Sig. Bartolomeo Giachino  
Sottosegretario di Stato  
Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti.

**Oggetto: Attestazione di attività svolte dagli autisti di mezzi pesanti – problematiche riscontrate in occasione dei controlli su strada.**

La presente è per segnalare una problematica che è stata riscontrata da alcune nostre imprese, durante delle operazioni di controllo su strada svolte dalle Vostre pattuglie soprattutto nel Centro – Sud Italia. In particolare, ci è stato segnalato che i Compartimenti della Polizia stradale che operano in Campania ed in Puglia richiedono che "l'attestazione di attività svolta a norma del Regolamento 561/06" venga compilata secondo un modello (che Le inviamo in allegato, per conoscenza) elaborato dagli stessi Compartimenti, che presenta un contenuto diverso e più ampio rispetto all'attestazione elaborata dalla Commissione Europea con la decisione n. 230 del 12 Aprile 2007, in esecuzione della direttiva U.E sui controlli 2006/22 del 15 Marzo 2006.

A nostro avviso, l'iniziativa adottata da questi Compartimenti è del tutto illegittima, per i seguenti motivi:

- a) il modello approvato dalla Commissione, con la sopracitata decisione, è l'unico utilizzabile per questo tipo di verifiche. Infatti, il D.lgvo 144/2008, che recepisce la sopra citata direttiva 2006/22, stabilisce all'art. 9 che "l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente, nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, **deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico....elaborato dalla commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE**



ASSTRI



ASSOMARE



**della Commissione, del 12 Aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte".**

Quindi, la normativa stabilisce in maniera inequivocabile che l'unico modello utilizzabile per le finalità ivi indicate, è quello allegato alla decisione 2007/230; **il legislatore non ha contemplato l'utilizzo di modelli rielaborati**, con la conseguenza che gli autotrasportatori non sono tenuti a svolgere quelle attività che i Compartimenti in esame pongono a loro carico. Ad esempio, viene chiesto all'autista di allegare al modello, alla fine di ogni giornata lavorativa, il disco del cronotachigrafo analogico o lo stampato dell'apparecchio digitale, da esibire poi in occasione di un successivo controllo su strada; ciò non è previsto da nessuna norma, tanto più che il riscontro dei tempi di guida e di riposo dovrebbe essere svolto dall'operatore di Polizia: negli apparecchi analogici, chiedendo all'autista i dischi di registrazione degli ultimi 28 giorni; negli apparecchi digitali, tramite la carta di controllo in dotazione della pattuglia.

- b) Il modello rielaborato dai Compartimenti, estende in modo del tutto anomalo la gamma delle informazioni richieste, in aggiunta a quelle previste dalla decisione 2007/230 (e richiamate integralmente dall'art.9 del D.lgvo 144/2008 - ovvero l'assenza per malattia, per ferie o la guida di un veicolo sottratto alla disciplina dei tempi di guida e di riposo). Tale modello prevede che l'autista debba specificare se, nei 28 giorni precedenti il controllo, egli ha svolto: a) altre mansioni diverse dalla conduzione di veicolo (es cantiere); b) la guida di veicolo provvisto di cronotachigrafo analogico o digitale. Si tratta, ripetiamo, di informazioni che l'autista non è tenuto a fornire.
- c) Come si evince chiaramente dalla lettura del più volte citato art. 9, la sanzione ivi prevista per la mancata o incompleta compilazione del modello, **riguarda esclusivamente quello allegato alla decisione 2007/230 e le informazioni ivi indicate**. Pertanto non è possibile contestare né l'utilizzo di modelli differenti, né la mancata indicazione in quest'ultimi di informazioni a cui i conducenti non sono tenuti.

Inoltre, nel corso di alcuni controlli le imprese hanno segnalato le seguenti anomalie:

1. Nel modello elaborato dalla Commissione U.E, l'autista deve riempirlo con i propri dati personali e barrare la casella corrispondente al motivo per cui, a bordo del mezzo, non ha con sé le registrazioni di uno dei 28 giorni precedenti. L'autista, tuttavia, non è obbligato da nessuna disposizione a portare, sul veicolo, la documentazione giustificativa del motivo prescelto; per questo motivo appare del tutto immotivato l'orientamento della Polizia stradale di Bari che, da quanto ci è stato riferito, richiede ai conducenti di dimostrare l'assenza per malattia o per ferie con l'esibizione di un estratto del Libro Unico del Lavoro. Peraltro, questo tipo di verifica viene solitamente svolto in azienda, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro (alla quale la Polizia può sempre segnalare le eventuali anomalie riscontrate su strada).
2. L'attestazione di attività è stata chiesta in taluni casi, anche per quelle giornate in cui il conducente ha riposato in quanto obbligato dal Reg. 561/06. Riteniamo che anche questa richiesta sia ingiustificata, giacché: non rientra nei casi tipici stabiliti dalla decisione 2007/230, come richiamati dall'art. 9 del D.lgvo 144/08, per i quali l'attestazione va compilata; l'autista non può essere chiamato ad attestare un'attività

a cui è tenuto per legge, ed a seguito della quale dopo sei giorni di guida deve riposare almeno 45 ore (o 24, in caso di riposo ridotto).

Per tutti questi motivi, con la presente Le chiediamo di intervenire presso i Compartimenti di Polizia stradale, per far cessare le problematiche esposte.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Pasquale Russo)

